

Publicato il 16/05/2018

N. 05459/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03968/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3968 del 2018, proposto dal signor - OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, Commissione Esaminatrice del Concorso Bandito con D.M. del 30 Giugno 2017, Commissione Medica per l'Accertamento dei Requisiti Psicofisici del Concorso Bandito con D.M. del 30 Giugno 2017, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

a) del provvedimento di inidoneità, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.M. 2 dicembre 2002, n. 276, comunicato in data 20 marzo 2018, con il quale il ricorrente è stato valutato “non idoneo” dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, in occasione del concorso in oggetto e conseguentemente non è stato ammesso a sostenere le prove scritte del concorso a 80 posti di Commissario della Polizia di Stato bandito con D.M. 30 giugno 2017;

b) di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi:

- i verbali redatti dalla Commissione di concorso durante l'espletamento degli accertamenti sanitari e non ancora conosciuti dal ricorrente;
- l'art. 12 del bando del concorso nella parte in cui prevede che “I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza”;
- le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari di cui al D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e della relativa Tabella I, punto 15;
- il provvedimento di esclusione comminato con decreto motivato del Capo di Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (allo stato non conosciuto).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorrente avversa con l'odierno ricorso il giudizio di non idoneità per “-OMISSIS- DM 30.06.2003 n. 198 art. 3 comma 2 riferimento

Tab. 1 punto 15 e suc. modif. ed int....”. con conseguenziale esclusione dalla menzionata procedura selettiva, espresso dalla Commissione competente per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione di 80 posti di Commissario della Polizia di Stato di cui al DM 30 giugno 2017;

Viste le contrarie deduzioni allegate dall'interessato;

Considerato necessario, al fine del decidere in ordine alla domanda cautelare introdotta in ricorso, disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno della predetta condizione, nelle more disponendo il Collegio l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove scritte in programma il 28 e 29 maggio 2018;

Ritenuto di incaricare della sopra indicata verifica il Policlinico Militare Celio di Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

Ritenuto altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;
- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio.

Ritenuto di fissare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 10 luglio 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), dispone la verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione nonché l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove scritte programmate per il 28 e 29 maggio 2018.

Fissa il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 10 luglio 2018.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza alle parti costituite e al Policlinico Militare Celio di Roma.

Spese al definitivo cautelare.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8, d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.